

Codice A1813A

D.D. 8 novembre 2017, n. 3683

R.D. 523/1904 - L.R. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004. Autorizzazione idraulica n. 4974 per la realizzazione di un manufatto di scarico nel Rio della Chiesa, in Comune di San Pietro Val Lemina, localita' Via P.G. Frassati. Richiedente: Comune di San Pietro Val Lemina.

Con nota in data 06/10/2017 il Comune di San Pietro Val Lemina, P.I. 02909290013, ha presentato istanza per la realizzazione di un manufatto di scarico costituito da tubazione in ghisa sferoidale di diametro DN=630, inserito nell'esistente muro di difesa in c.a., con corazzamento antiersivo del fondo alveo allo sbocco caratterizzato da massi di cava, di sez. 200x400x70cm, da eseguirsi in sponda destra del Rio della Chiesa, in Comune di San Pietro Val Lemina, località Via P.G. Frassati.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'arch. Luca Marraghini, dell'arch. Daniele Autino, del dott. Dario Fontan e dell'ing. Livio Martina, costituiti dalla relazione tecnica, dalla relazione geologico-idraulica e da n. 2 tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di San Pietro Val Lemina, con deliberazione di Giunta Comunale in data 11/10/2017 n. 44, ha approvato il progetto dell'opera su indicata.

Funzionari incaricati del Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino hanno effettuato visita sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, l'esecuzione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- e l'art. 59 della L.R. 4/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n.14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti,

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904 e per la successiva gestione del demanio idrico a norma della LR n. 12/2004, il Comune di San Pietro Val Lemina all'esecuzione del manufatto di scarico di che trattasi, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il manufatto di scarico previsto in progetto potrà essere realizzato solo dopo il rilascio, da parte di questo Settore, della concessione per l'occupazione del sedime del demanio idrico, ai sensi della L.R. 12/2004 e del relativo regolamento di attuazione n. 14/R del 06/12/2004;
2. nessuna variazione all'intervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. sia verificata la stabilità del manufatto di scarico di che trattasi, in uno con il muro di difesa ove ne è prevista l'immissione, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.);
4. lo sbocco della tubazione nella sponda dovrà essere realizzato "a raso", ossia, la tubazione stessa non dovrà sporgere rispetto al profilo spondale, quindi collocato adeguatamente rispetto al paramento del muro in cui ne è previsto l'inserimento;
5. i massi di cava costituenti il corazzamento di protezione del fondo alveo allo sbocco dello scarico dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m³ e peso non inferiore a 8,0q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
6. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per la realizzazione del manufatto di scarico e della platea antiersiva del fondo alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
7. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
8. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua; è fatto divieto assoluto altresì di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione delle sezioni idrauliche nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse; è vietato inoltre lo scarico, all'interno dell'alveo del corso d'acqua, di materiali di risulta provenienti da scavi esterni all'alveo medesimo, ovvero, quelli derivanti dall'eventuale demolizione di murature sia in fase di cantiere che ad interventi eseguiti;
10. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto il soggetto autorizzato dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente ad eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
11. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la

condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

12. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
13. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente, modifiche all'intervento, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'intervento stesso sia, in seguito, giudicato incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;
16. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminati i lavori, il richiedente dovrà inviare apposita dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
17. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione secondo le vigenti leggi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL RESPONSABILE del SETTORE
arch. Adriano BELLONE